

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE "H₂O⁺"

Art. 1_DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi degli articoli 36 ss. del Codice civile, e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n.460/1997, è costituita l'Associazione culturale denominata "H₂O⁺".

L'Associazione ha sede legale nella provincia di Trento. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale. Essa può istituire sedi, o sezioni secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2_SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori artistico, culturale, ambientale, turistico, educativo, formativo, socio-assistenziale e sportivo.

A tal fine l'Associazione potrà ideare, progettare, organizzare, promuovere iniziative, attivare nuove sinergie tra comunità, privato, pubblica amministrazione ed istituzioni scolastiche, favorire la multietnicità nei sopraccitati ambiti con l'obiettivo di stimolare il confronto e la contaminazione di culture, arti, conoscenze ed esperienze in tutti gli ambiti di interesse, sostenere la creatività e la criticità delle persone e incoraggiare una presa di coscienza sensibile a tematiche quali la sostenibilità ambientale, la promozione sociale, la cooperazione e la solidarietà.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione, enucleando alcuni esempi, potrà svolgere le seguenti attività:

- ideare, progettare, organizzare e promuovere workshop, percorsi di formazione, esibizioni, esposizioni, conferenze, eventi, manifestazioni, convegni, seminari, cineforum, rassegne e mostre;
- ideare, progettare, organizzare e promuovere corsi e moduli formativi e di aggiornamento atti alla professionalizzazione di artisti ed in generale di figure attive nel settore artistico, culturale, ambientale, sociale, turistico, sportivo ed educativo;
- istituire e gestire spazi espositivi a valenza culturale, artistica, aggregativa e di sensibilizzazione, di qualità e di libera espressione;
- realizzare e distribuire materiale editoriale, multimediale ed artistico - culturale per la valorizzazione delle collaborazioni e delle attività promosse dall'Associazione;
- promuovere eventi atti a valorizzare il territorio e realizzare progetti di comunità;
- istituire e gestire network, sistemi di cooperazione e d'interscambio in ambito locale, nazionale e internazionale;
- predisporre e realizzare progetti e programmi in materia di solidarietà sociale;
- sviluppare e gestire progetti di ricerca ed innovazione;

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività. La sua durata è illimitata. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare, consorzarsi o riunirsi in coordinamento con altre Associazioni, enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Art. 3_GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art. 4_I SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Ci sono quattro categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione ed i cui dati personali si trovano scritti nell'Atto costitutivo;
- Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che oltre al versamento della quota associativa annuale contribuiscono allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione con un sostegno economico e/o materiale;
- Soci effettivi: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione e che provvedono al versamento della quota associativa annuale;
- Soci onorari: coloro che acquisiscono tale qualifica per particolari meriti con delibera del Consiglio Direttivo; i soci onorari rappresentano formalmente l'Associazione, non provvedono al versamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Gli associati (tranne i soci onorari) sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; l'entità della quota associativa è uguale per tutte le categorie di soci. Il socio che non versi la quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, automaticamente decade a causa di morosità. La nuova adesione all'Associazione richiederà l'osservanza delle modalità e dei termini indicati nell'articolo 5 del presente statuto.

E' prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

In ipotesi di adesione di persone giuridiche, esse sono rappresentate all'interno dell'Associazione dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

Art. 5 DOVERI DEI SOCI

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, nella persona del suo Presidente, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente, cui segue il pagamento della quota associativa annuale. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Resta fermo il diritto di adire all'autorità giudiziaria.

In ipotesi di adesione di socio minorenni, la relativa domanda viene presentata da chi ne esercita la potestà; l'esercente la potestà può partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il recesso ha effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, in caso di inadempimento dei doveri previsti dal presente Statuto, e dagli eventuali regolamenti, in ipotesi di inosservanza delle delibere degli organi sociali e per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio deve essere comunicata al medesimo a mezzo lettera dal Consiglio Direttivo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Resta fermo il diritto di adire all'autorità giudiziaria. Nel periodo intercorrente tra il provvedimento di esclusione e la pronuncia assembleare, a seguito di appello, al socio è precluso l'esercizio dei diritti istituzionali e di partecipazione alle attività dell'Associazione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

In base alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. In particolare, i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione previa domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7 GRATUITA'

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. L'Associazione, a fronte di esigenze organizzative e professionali, può stipulare rapporti di natura retributiva con associati e terzi, nelle forme del lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o professionale e nell'osservanza delle disposizioni civilistiche, fiscali, previdenziali e assicurative vigenti.

Art. 8 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo degli associati. In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione entro un termine massimo di trenta giorni. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima a ciascun socio, unitamente all'avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale dell'Associazione, ovvero in altro luogo idoneo alla partecipazione ed ubicato all'interno della provincia di Trento.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E' ammessa al massimo una delega per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile ed è espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio.

Per le modificazioni dello statuto è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi ed in particolare per l'elezione del Consiglio Direttivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Per l'approvazione del bilancio, e per le questioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito libro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Art. 9_IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di tre e di un massimo di sette consiglieri, eletti dall'Assemblea degli associati. Esso nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'eventuale Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente, ovvero su richiesta della maggioranza dei consiglieri; in tale caso, il Presidente vi provvede entro il termine massimo di 15 giorni. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, il bilancio annuale consuntivo, ammette i nuovi soci e determina la quota associativa annuale.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione; i consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente, previa ratifica assembleare. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare. La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 10_IL PRESIDENTE

Al Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone inoltre dei fondi sociali con provvedimenti approvati dalla maggioranza assoluta dei presenti del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest'ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il ruolo del Tesoriere può essere assunto dal Segretario dell'Associazione.

Art. 11_IL BILANCIO

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predisporre la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 12_IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. le quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- b. donazioni, erogazioni, lasciti in denaro o in natura testamentari e legati;
- c. contributi di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e. entrate derivanti da iniziative promozionali per raccolte di fondi finalizzate al funzionamento dell'Associazione e al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f. entrate derivanti dalla stipula di convenzioni, protocolli d'intesa, contratti di collaborazione e accordi con altre associazioni o terzi in genere.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto, i Regolamenti interni dell'Associazione e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e incrementare il suo patrimonio.

Art. 13_SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 14_CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 15_DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.